

**LEGGE REGIONALE N. 86 DEL 24-11-1990
REGIONE LAZIO**

**Modifiche ed integrazioni della legge regionale 6 luglio
1977,
n. 24, concernente misure di salvaguardia in materia
urbanistica.**

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO
N. 34
del 10 dicembre 1990

*Il Consiglio regionale ha approvato.
Il Presidente della Giunta Regionale
promulga la seguente legge;*

ARTICOLO 1

1. L' articolo 1 della legge regionale 6 luglio 1977, n. 24 è

sostituito con il seguente:

<< Art. 1

1. Nei comuni sprovvisti di strumenti urbanistici generali e nelle aree comunque prive di destinazione urbanistica il rilascio di concessioni edilizie è subordinato

alle seguenti prescrizioni:

a) nell' ambito del perimetro del centro abitato, definito ai sensi dell' articolo 17 della legge 6 agosto 1967,

n. 765, sono consentite esclusivamente opere di restauro, risanamento conservativo, manutenzione ordinaria e straordinaria e risanamento igienico;

b) all' esterno del perimetro dei centri abitati, oltre agli interventi di cui alla precedente lettera, sono consentite le opere edilizie, di cui non è prevista l' inclusione nei programmi poliennali di attuazione ai sensi dell' articolo 13 della legge 28 gennaio 1977, n. 10 e

successive integrazioni e modificazioni.

L' indice non può superare i metri cubi 0,03 per metro quadrato edificabile e il lotto minimo è pari a 10.000 metri quadrati.

2. Le limitazioni di cui al presente articolo, non si applicano per la realizzazione di opere pubbliche in aree già destinate a servizi pubblici >>.

ARTICOLO 2

1. L' articolo 4 della legge regionale 6 luglio 1977, n. 24 è
soppresso.

La presente legge regionale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio.

Data a Roma, addì 24 novembre 1990
Il visto del Commissario del Governo è stato apposto il 17 novembre 1990.

